

REGOLAMENTO (CEE) N. 1283/75 DELLA COMMISSIONE**del 21 maggio 1975****che fissa l'importo di base del prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi ed altri zuccheri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 403/74 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1179/75 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 389/74 della Commissione, del 14 febbraio 1974 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/74 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative al prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e agli altri zuccheri;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 403/74, modificato, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo speciale riscosso all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.
(3) GU n. L 44 del 16. 2. 1974, pag. 12.
(4) GU n. L 117 del 7. 5. 1975, pag. 16.
(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1974, pag. 35.
(6) GU n. L 334 del 14. 12. 1974, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 maggio 1975 che fissa l'importo di base del prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi ed altri zuccheri

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base del prelievo speciale all'esportazione, per l'1 % di contenuto di saccarosio ⁽¹⁾
17.02	<p>Altri zuccheri ; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>ex D. zucchero invertito e altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza ⁽²⁾ inferiore o uguale al 97 % e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg</p> <p>ex F. zuccheri di barbabietole e di canna caramellati</p>	<p>0,0800</p> <p>0,0800</p>
17.05	<p>Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :</p> <p>ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi</p>	<p>0,0800</p>

⁽¹⁾ Il contenuto di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Il grado di purezza degli sciroppi è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 394/70.